



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Consultazione pubblica

Progetto di guida della BCE sull'approccio da adottare per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali

Modulo per la presentazione dei commenti

Organismo/società

FEDERCASSE - Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali e Artigiane

Persona di riferimento

Sig. Sig.ra

Nome

Emanuele

Cognome

Spina

E-mail

[REDACTED]

Telefono

Contrassegnare la casella se non si desidera che i propri dati personali siano pubblicati.

I singoli commenti devono avere per oggetto un solo tema.

Per ogni commento indicare:

- ove opportuno, articolo/capitolo/paragrafo pertinente
- se il commento è una proposta di modifica, chiarimento o soppressione

Copiare la pagina 2 per disporre di maggiore spazio per i commenti.

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Progetto di guida della BCE sull'approccio da adottare per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali

Modulo per la presentazione dei commenti

Organismo/società FEDERCASSE - Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperative - Casse Rurali e Artigiane

Paese Italia

Commenti

Tema	Articolo	Commento	Illustrare brevemente i motivi per i quali il commento formulato debba essere preso in considerazione
Azioni di sostegno da parte dell'IPS	113, paragrafo 7, lettera b) (i)	Chiarimento	Secondo il testo della consultazione, la BCE verificherà che gli accordi dell'IPS prevedano un'ampia gamma di misure, processi e meccanismi a definizione del quadro entro cui opera l'IPS. Nel novero delle possibili azioni di sostegno dovrebbe contemplare una serie di possibili azioni, si richiede chiarimento in merito alla definizione delle modalità di sostegno diretto sotto forma di capitale.
Possibile diniego di sostegno da parte dell'IPS e conseguente insolvenza di banca	113, paragrafo 7, lettera b) (iii)	Modifica	Il testo della consultazione indica che l'IPS non dovrebbe avere la facoltà di rifiutare la concessione di misure di sostegno qualora tale diniego comporti l'insolvenza di uno dei suoi membri. Tale specifica previsione, tuttavia, non si riscontra nella normativa. E' opportuno prevedere l'ammissibilità di una clausola di salvaguardia della stabilità del singolo aderente che partecipa alle misure di



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

aderente			sostegno, ad esempio che la contribuzione trova un limite nel mantenimento dei requisiti patrimoniali regolamentari. Inoltre il commitment dell'IPS dovrebbe trovare un limite naturale e logico laddove l'entità dell'intervento, anche in considerazione di situazioni di contesto specifico, rischia di innescare instabilità per le banche aderenti e il sistema in quante tale
Risorse ex ante	113, paragrafo 7, lettera b) (vi)	Modifica	La consultazione indica che BCE verificherà che sia stato istituito un fondo ex ante al fine di assicurare che l'IPS detenga risorse prontamente disponibili per intraprendere le misure di sostegno. In tal senso risulta opportuno inserire una previsione relativa ai tempi di costituzione dei fondi ex ante per gli IPS di nuova formazione. Si suggerisce di prevedere che una quota di fondi sia costituibile in impegni di pagamento, al fine di consentire una progressiva costituzione delle risorse del fondo.
Metodo di determinazione del requisito minimo per i fondi disponibili ex ante	113, paragrafo 7, lettera b) (vi) (c)	Modifica	Con riferimento al punto di cui sopra, la consultazione esprime che l'importo posto come obiettivo minimo per i fondi disponibili ex ante sia quantificato sulla base di prove di stress di media/elevata gravità. Si rileva che tale previsione appare eccessivamente severa e generica. Il target ex-ante dovrebbe essere commisurato a scenari coerenti con situazioni di recovery o/e di interventi precoci ad uno stadio molto iniziale dei problemi. Inoltre, dovrebbe essere commisurato alla capacità di imporre misure correttive e quindi di mitigazione del rischio diverse da interventi di natura finanziaria. Inoltre, l'IPS non può essere considerato come una specie di fondo di risoluzione. A tal proposito si suggerisce che, invece, le prove di stress potrebbero determinare eventualmente la misura degli impegni ex post.
Monitoraggio e classificazione dei rischi e strumenti	113, paragrafo 7, lettera c)	Modifica	Con riferimento al requisito in base al quale l'IPS deve avere a propria disposizione strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, per fornire un panorama completo delle situazioni di



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

per banche aderenti con business model eterogeneo	(iv); 113 paragrafo 7 lettera c) (v)		rischio di tutti i singoli membri e dell'IPS nel suo complesso, unitamente alle corrispondenti possibilità di intervento, e che tali strumenti devono monitorare adeguatamente le esposizioni in stato di default, la consultazione determina che la BCE verificherà l'esistenza di una definizione comune dei rischi a livello dell'IPS, che le stesse categorie di rischio siano monitorate per tutti gli enti e si utilizzi il medesimo livello di confidenza e orizzonte temporale per la quantificazione dei rischi. Inoltre, la Consultazione indica che BCE verificherà che gli strumenti dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi ripartiscano i membri dell'IPS secondo la loro situazione di rischio. In altre parole, l'IPS dovrebbe definire diverse categorie a cui assegnare i propri membri per consentire un intervento precoce. A tale proposito, si rileva che in caso di associazione all'IPS di istituzioni con modelli di business molto differenti (ad es. piccole banche retail e istituti centrali) è opportuno prevedere una formulazione della norma che tenga opportunamente conto di questa diversità.
relazione consolidata IPS	articolo 113, paragrafo 7, lettera e) (i) (ii)	Scegliere un'opzione	Con riferimento alla previsione in base a cui l'IPS deve redigere e pubblicare annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi, concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso oppure una relazione che includa lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, la consultazione indica che BCE valuterà la conformità a tale condizione appurando se la relazione consolidata o aggregata sia sottoposta a revisione esterna indipendente in base al sistema contabile e, se del caso, al metodo di aggregazione pertinenti, nonché se al revisore esterno si richieda di formulare un parere. A tale proposito si richiede un chiarimento in merito alla mancanza di una previsione normativa che imponga la revisione esterna.
IPS stabiliti tra	articolo 113,	Chiarimento	<ul style="list-style-type: none">• Atteso che la Capogruppo deve disporre di un sistema di misurazione



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

banche appartenenti a un gruppo	paragrafo 7, lettera d		(monitoraggio e classificazione) dei rischi delle banche associate e di meccanismi e strutture di governance e funzionamento atte a rilevare criticità (solvibilità e liquidità attuale e prospettica) e definire/realizzare modalità di intervento <ul style="list-style-type: none">• Atteso che è lecito presumere che la Capogruppo sia in grado di redigere e pubblicare la relazione consolidata di cui alla lettera e) del comma 7 dell'art. 113 e conseguentemente procedere all'elisione degli elementi di cui alle lettera g) del medesimo comma• Atteso che è altrettanto lecito presumere che il gruppo disponga, in funzione della necessità di assicurare la presenza di un sistema di garanzie in solido di cui al paragrafo 127 dell'art. 4 CRR, di accordi in grado di soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) del comma 7 dell'art.113• E' lecito ritenere che i requisiti di cui all'art. 113 comma 7, siano soddisfatti se siano – nella situazione patrimoniale e contabile della Capogruppo – adeguatamente rappresentati i fondi di cui alla medesima lettera b)?• Qualora la risposta fosse negativa quali altri requisiti devono essere soddisfatti per poter considerare organi, processi e strutture della Capogruppo sopra descritte in grado di soddisfare i requisiti di cui all'art.113 comma 7 senza necessariamente creare un soggetto giuridico autonomo?
potere di influenza dell'IPS	all'art. 113, comma 7, lettera c)	Chiarimento	Con riguardo al tema dell'IPS dentro il Gruppo, il requisito di cui all'art. 113, comma 7, lettera c) relativo al potere d'influenza, lo si ritiene implicitamente soddisfatto nell'esistenza stessa del Gruppo oppure è necessario che tale potere possa esercitarsi in talune circostanze anche nei confronti della Capo gruppo?
			Scegliere un'opzione
			Scegliere un'opzione
			Scegliere un'opzione



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Scegliere un'opzione
